REGOLAMENTO (CEE) N. 3883/89 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1989

che fissa, a decorrere dal 1° marzo 1990, il prezzo di intervento del burro e del latte scremato in polvere

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1112/89 (6) ha fissato per la campagna 1989/1990 il prezzo indicativo del latte e i prezzi di intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3881/89 del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, che stabilisce per il periodo dal 1° aprile 1989 al 31 marzo 1990, la riserva comunitaria per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (7), ha aumentato la riserva prevista del regolamento (CEE) n. 766/89 (8) per ridistribuirla a beneficio dei produttori nel corso del periodo precitato; che per evitare un deterioramento della situazione del mercato ed una rapida ricostituzione delle scorte, sembra opportuno decidere sin d'ora una riduzione del prezzo d'intervento del burro e del latte scremato in polvere applicabile a decorrere dal 1° marzo 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° marzo 1990, i prezzi di intervento del burro e del latte scremato in polvere sono fissati come segue:

(ecu per 100 kg)

	Comunità a dieci	Spagna
Prezzo d'intervento:		
Burro	293,28	314,74
Latte scremato in polvere	172,73	218,81

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1989.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. NALLET

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 265 del 12. 10. 1988, pag. 6.
(4) Parere reso il 24 novembre 1989 (non ancora pubblicato nella GU).
(5) Parere reso il 18 ottobre 1989 (non ancora pubblicato nella GU).
(6) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 3.
(7) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.
(8) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 6.